



# TRIBUNALE DI GENOVA

## PRESIDENZA

Prot. 1275/2020

**ADOZIONE DI LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE E TRATTAZIONE DELLE UDIENZE NEL SETTORE CIVILE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 12 MAGGIO E IL 30 GIUGNO 2020**

**(ART. 83 COMMA 7 LETT. D) DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020 E ART. 36 DEL DECRETO LEGGE N. 23 DELL'8 APRILE 2020)**

**GENOVA, 16 APRILE 2020**

### **Il Presidente del Tribunale**

**Visto** il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 dettante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visto** il decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 dettante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

**Visto** il DPCM del 9 marzo 2020 che vieta qualunque tipo di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**Vista** la delibera del CSM del 5 marzo 2020, recante “Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. n. 195 del 24 marzo 1958”;

**Vista** la delibera del CSM dell'11 marzo 2020, recante “Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020”;

**Vista** la delibera del CSM del 26 marzo 2020, recante “Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”;

**Ritenuto** che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 83 comma 7 lett. D) del DL. 17.3.2000 n. 18 e art. 36 del DL 8.4.2020 n. 23, compete al Presidente del Tribunale l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020;

**Sentiti** l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati,

**Sentiti** i Presidenti di sezione settore civile e lavoro;

**Sentito** il Dirigente Amministrativo;

**Sentito** il Magrif del settore civile;

**D'intesa** con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova;

### **ADOTTA**

Le seguenti linee guida vincolanti per la trattazione degli affari giudiziari e della trattazione dei processi finalizzate al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone (art. 83 comma 6 d.l. 18/2020) per il **periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020**.

### **SETTORE CIVILE e LAVORO**

I rinvii disposti per il tempo successivo al 30 giugno 2020, una volta superato il periodo emergenziale in atto, dovranno essere disposti in modo graduale, con provvedimenti telematici e non cartacei, onde non aggravare il carico di lavoro della cancelleria nella finalità di contenere e riassorbire i differimenti resisi necessari dall'emergenza sanitaria in atto. In ogni caso va garantito il minor disagio e pregiudizio possibile nel medio periodo per le parti processuali.

Ogni sezione tratterà i procedimenti urgenti di competenza.

**La comunicazione della data di udienza delle cause che verranno trattate entro il 30 giugno sarà data alle parti entro il 18 maggio 2020.**

**La comunicazione dei rinvii delle altre cause ad oggi fissate entro il 30 giugno 2020 sarà data appena possibile.**

**A) Processi e procedimenti urgenti di cui all'art. 83 comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18**

**1) UDIENZA IN VIDEOCONFERENZA**

Ove possibile e nei soli casi di svolgimento di udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, i Presidenti di Sezione o il Giudice<sup>1</sup> Monocratico verificheranno con gli avvocati la possibilità dell'utilizzo di applicazioni informatiche di trattazione dell'udienza attraverso sistemi a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art 83 comma 7, lettera f) del decreto legge 18/2020;

L'udienza in video conferenza si terrà avvalendosi del software TEAMS di Microsoft.

## **2) SCAMBIO CARTOLARE**

Per le udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti i Presidenti di Sezione o il Giudice Monocratico potranno avvalersi della facoltà di cui all'art. 83, comma 7, lett h) del d.l. n. 18/2020;

## **3) UDIENZA IN PRESENZA**

**In ogni caso** le udienze, laddove non potessero svolgersi nelle modalità di cui ai punti 1) e 2) e le udienze di precisazione delle conclusioni nelle cause urgenti, dovranno tenersi con chiamata delle singole cause scaglionata nel tempo (10/15 minuti) e comunicata anticipatamente, e con il pieno rispetto tra tutti i partecipanti alle udienze delle distanze indicate dalle Autorità Sanitarie.

Atteso che la sospensione dei termini processuali ex art. 83 DL 18/2020 non va oltre il 15 aprile 2020, ponendo il problema del rispetto del termine di costituzione da parte del convenuto, è opportuno che le udienze di prima comparizione siano rinviate non d'ufficio ma dal giudice ex art. 168 bis comma 5 cpc in modo da eliminare dubbi sul predetto termine di costituzione.

### **B) Processi e procedimenti non urgenti**

Tutti i processi e procedimenti non urgenti sono **rinviati a data successiva al 30 giugno 2020**, salva la facoltà per il giudice, ove ciò risulti possibile previa verifica tecnico pratica di fattibilità, di celebrare anche prima di tale data l'udienza da remoto mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche ai sensi dell'art. 83 comma 7, lettera f) del decreto legge 18/2020; oppure con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lettera h) del decreto legge 18/20.

**Si ribadisce che la comunicazione della data di udienza delle cause che verranno trattate entro il 30 giugno sarà data alle parti entro il 18 maggio 2020.**

**La comunicazione dei rinvii delle altre cause ad oggi fissate entro il 30 giugno 2020 sarà data appena possibile.**

Atteso che la sospensione dei termini processuali ex art. 83 DL 18/2020 non va oltre l'11 maggio 2020, ponendo il problema del rispetto del termine di costituzione da parte del convenuto, è opportuno che le udienze di prima comparizione siano rinviate non d'ufficio ma dal giudice ex art. 168 bis comma 5 cpc in modo da eliminare dubbi sul predetto termine di costituzione.

---

<sup>1</sup> Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con videoconferenza o con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione)

## **C) Disposizioni particolari**

### **C1) Cause di Lavoro**

Le cause in materia di lavoro e previdenza non sono soggette alla sospensione ordinaria dei termini e delle udienze per il periodo feriale. Ciò denota l'urgenza che il legislatore ha ascrivito in generale al contenzioso di questo settore in considerazione dei particolari interessi tutelati.

Delle ragioni di questa premessa occorre tenere conto nell'individuazione delle cause che la sezione lavoro del Tribunale potrà trattare nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020.

In questo specifico periodo (16 aprile – 30 giugno 2020) verranno trattate le procedure per:

- sequestro e 700 c.p.c.;
- reclami;
- sospensione dell'esecutorietà di decreti ingiuntivi, precetti, avvisi di addebito, atti esecutivi e ordinanze ingiunzione;
- licenziamento nelle quali sia fatto valere il diritto alla reintegra nel posto di lavoro;
- art. 445-*bis* c.p.c.

Le udienze dedicate a queste controversie potranno essere integrate – a facoltà del giudice – dalle seguenti:

- cause per l'erogazione di trattamenti legati allo stato di sospensione lavorativa (cigs),
- disoccupazione (NaSpi) o disagio economico (assegno sociale);
- cause “la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti” (art. 83).

**In ogni caso le udienze**, laddove non potessero svolgersi nelle modalità di cui all'art. 83 comma 7 lettere h) o f), dovranno assolutamente tenersi con chiamata delle singole cause scaglionate nel tempo con giorno e ora dell'udienza preventivamente comunicata alle parti. Le udienze dovranno tenersi nelle aule a disposizione della sezione nel pieno rispetto delle distanze, tra tutti i partecipanti alle udienze, così come indicato dalle Autorità Sanitarie.

### **C2) Cause sezione Famiglia**

In questo specifico periodo (16 aprile – 30 giugno 2020) in assenza di un provvedimento provvisorio, ed esclusivamente nei casi in cui sussista un “pregiudizio in caso di ritardata trattazione”, potranno essere trattate:

- le cause presidenziali di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso;
- i procedimenti *ex art 337 ter c.c.* (figli nati fuori dal matrimonio);
- le udienze relative a procedure *ex art 709 ter c.p.c.* (ad es. contrasti su scelte sanitarie, scolastiche, trasferimenti di residenza);
- i procedimenti *ex art. 316 bis c.c.*;
- i procedimenti ai sensi dell'art. 156 c.c.

**In ogni caso le udienze**, laddove non potessero svolgersi nelle modalità di cui all'art. 83 comma 7 lettere h) o f), dovranno assolutamente tenersi con chiamata delle singole cause scaglionate nel tempo con giorno e ora dell'udienza preventivamente comunicata alle parti e con il pieno rispetto tra tutti i partecipanti alle udienze delle distanze indicate dalle Autorità Sanitarie.

### **C3) Cause Protezione internazionale**

I procedimenti relativi alla c.d. protezione internazionale sono inerenti a diritti fondamentali della persona ma non sono richiamati nelle cause urgenti di cui all'art 83 comma 3 del d.l. 18/2020.

La trattazione di tali procedimenti può quindi avvenire esclusivamente con le modalità di cui **all'art. 83, comma 7, lett h) del d.l. n. 18/2020**, fatta salva ogni successiva valutazione del Collegio circa la necessità di procedere alla audizione della parte ricorrente e l'espressa motivata richiesta della stessa parte.

### **GIUDICE DI PACE DI GENOVA E CHIAVARI**

Poiché presso gli Uffici del Giudice di Pace non è stato ancora adottato il processo telematico e non è quindi possibile lo svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. 18/2020 si dispone, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. g) del citato decreto, il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 ad eccezione dei procedimenti urgenti previsti nella stessa norma.

Ove possibile e nei soli casi di svolgimento di udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, il Giudice di pace verificherà con gli avvocati la possibilità dell'utilizzo di applicazioni informatiche di trattazione dell'udienza attraverso sistemi a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art 83 comma 7, lettera f) del decreto legge 18/2020;

L'udienza in video conferenza si terrà avvalendosi del software TEAMS di Microsoft.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- a) E' disposta la celebrazione a porte chiuse ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
- b) Le riunioni in camera di consiglio e in genere ogni riunione tra i Magistrati debbono avvenire possibilmente con collegamento da remoto, non escluso il telefono, Whatsapp, email, Teams di Microsoft, Skype, eventualmente integrati tra loro, e laddove non possibile nel rispetto tra tutti i partecipanti delle distanze indicate dalle Autorità Sanitarie. Le camere di consiglio che si svolgono da remoto devono garantire la segretezza e devono evitare la visibilità della stessa da parte di terzi
- c) Il MAGRIF civile assicura ai magistrati la necessaria formazione ed assistenza per l'uso degli applicativi e degli strumenti tecnologici in uso agli uffici
- d) Per quanto non espressamente disposto si rinvia alle linee guida del CSM del 26 marzo 2020

Si comunichi al COA di Genova e si pubblichi sul sito internet e sul canale Telegram del Tribunale

Il Presidente del Tribunale  
Enrico Ravera

